

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI
OPERA DELL'AMORE SACERDOTALE





GIUSEPPE ZENTI
VESCOVO DI VERONA

Prot. 98/2017

OGGETTO: Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione pubblica di fedeli "OPERA dell'AMORE SACERDOTALE"

DECRETO

Esaminate e fatte esaminare le modifiche allo Statuto dell'Associazione pubblica di fedeli "Opera dell'Amore Sacerdotale", modifiche approvate dall'Assemblea dell'Associazione il 5 maggio 2017 e presentatemi dal Presidente don Gianfranco Ferrari con lettera del 22 maggio 2017, ne ho ricevuto positiva valutazione;
nella mia qualità di Vescovo diocesano di Verona, alla cui autorità l'Associazione è soggetta;
a norma del can. 314 del Codice di Diritto canonico,

APPROVO

LE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OPERA DELL'AMORE SACERDOTALE"

nel testo allegato al presente Decreto, composto da 22 (ventidue) articoli, e che ne costituisce parte integrante.

A tutti i membri dell'Associazione invio la mia benedizione invocando il conforto delle grazie divine per un fruttuoso e fedele servizio alla Chiesa, in spirito di fraterna comunione e di evangelica unità.

Verona, dalla Curia diocesana, il giorno 23 giugno 2017,
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.


Sac. Francesco Grazian
Cancelliere vescovile




* GIUSEPPE ZENTI
Vescovo di Verona

Capitolo I

NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Natura

1. L'Opera dell'Amore Sacerdotale, con sede in Verona, via Corno d'Aquilio n. 1, è un'Associazione pubblica di fedeli costituita nella diocesi di Verona. È stata approvata l'8 dicembre 2000 per un quinquennio e in modo definitivo l'8 dicembre 2005 a norma di quanto stabilito nel Codice di Diritto Canonico. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle disposizioni del vigente diritto canonico che le si applicano. Il Ministero dell'Interno, l'11 febbraio 2003, ne ha riconosciuta la personalità giuridica civile.
2. L'Opera trova la sua ispirazione nel brano evangelico della preghiera sacerdotale di Gesù (Gv 17) e nell'enunciato biblico: *“voglio fargli un aiuto che gli corrisponda”* (Gen 2,18). Il carisma dell'Opera è suscitato dallo Spirito per valorizzare il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale, nella loro reciprocità e complementarietà, nell'incarnare ed esprimere l'unico sacerdozio di Cristo. L'Opera è anche chiamata ad essere una voce profetica per valorizzare la dimensione della donna-apostola nella Chiesa. Il carisma, la spiritualità e il percorso formativo sono raccolti in modo più approfondito nel testo della *Regola di vita*.
3. Questa Famiglia Spirituale è composta di tre rami: Fraternità, Sposi, Animatrici di comunità cristiana e Animatori del carisma. Possono appartenervi cristiani laici, religiosi e presbiteri che, condividendo lo stesso carisma, lo esprimono con modalità proprie. A coloro che accolgono questo carisma è richiesto un impegno forte di vita secondo il Vangelo. Non è richiesto un impegno con voti.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione si propone le seguenti finalità:
 - a. Promuovere la santità dei propri membri laici, presbiteri e religiosi perché in mezzo al popolo di Dio siano veri apostoli.
 - b. Favorire e sostenere la formazione della donna all'interno della Chiesa, secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa.
 - c. Accogliere e aiutare nella loro formazione spirituale ed apostolica le Fraternità di fede-carità che lo Spirito va oggi suscitando nella Chiesa. Esse sono costituite dal presbitero e da una donna che, in forza di una speciale vocazione, vivono in profonda comunione spirituale per un servizio al Regno di Dio.

- d. Formare coppie di sposi che sappiano vivere la dimensione sacerdotale del loro battesimo e realizzare la vocazione matrimoniale all'interno della famiglia, nella comunità cristiana e nell'ambiente sociale con una particolare attenzione al presbitero e al sostegno delle Fraternità.
- e. Formare Animatrici di comunità cristiana e Animatori del carisma che, in virtù della preghiera, affianchino presbiteri e consacrati con quell'amore fraterno che Cristo ci ha insegnato.

Capitolo II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 Ammissione

1. Possono appartenere all'Associazione Opera dell'Amore Sacerdotale cattolici laici, religiosi e presbiteri, che ne condividono gli scopi e lo spirito.
2. Chi desidera aderirvi, presa visione dello statuto e regolamenti interni presenta domanda scritta al Consiglio direttivo.
3. I nuovi membri sono ammessi dal Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo, con comunicazione scritta all'interessato.

Art. 4 Diritti e doveri

1. Hanno diritto di voce passiva per le cariche previste dallo statuto: le Fraternità consacrate, gli Sposi e le Animatrici di comunità cristiana / Animatori del carisma.
2. Ogni membro ha diritto di voce attiva per le votazioni dei propri rappresentanti all'Assemblea generale.
3. Ogni membro accetta le decisioni dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo e del Presidente.
4. Ogni membro partecipa attivamente alle attività dell'Opera per il raggiungimento dei fini statutari della stessa.
5. Ogni membro contribuisce con la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio direttivo.
6. I membri dell'Opera, sia quando ne facciano parte, sia qualora cessino di esserlo per qualsiasi motivo, non potranno ad alcun titolo richiedere remunerazione dei servizi volontariamente prestati o restituzione di quanto abbiano conferito ad essa a titolo di offerta o di quota associativa, né potranno richiedere quota dei beni da essa posseduti, né quota dell'eventuale avanzo di gestione, che sarà sempre utilizzato per il perseguimento delle finalità statutarie.

Capitolo III
GOVERNO E STRUTTURA
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 L'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo centrale di governo dell'Opera ed è composta dai seguenti membri: i due componenti della Fraternità Responsabile, il cui presbitero è il Presidente dell'Opera, gli altri membri del Consiglio direttivo, i membri del Consiglio delle Fraternità, i membri del Consiglio del Gruppo Sposi, i membri del Consiglio Animatrici di comunità cristiana / Animatori del carisma. I membri dell'Assemblea durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea generale, presieduta dal Presidente dell'Opera, ha di norma le seguenti competenze:
 - a. Approva la relazione morale annuale sulle attività dell'Opera e la programmazione per l'anno successivo.
 - b. Approva il bilancio dell'esercizio economico annuale e quello preventivo predisposto dall'economista.
 - c. Elege, dopo ampia consultazione fra i membri dell'Opera, il Presidente, nella persona del presbitero la cui Fraternità assume l'incarico di Fraternità responsabile. Il Presidente dovrà essere confermato dall'Ordinario diocesano di Verona.
 - d. Elege i membri elettivi del Consiglio direttivo di sua competenza come previsto all'Art. 6 § 1.
 - e. Nomina due revisori dei conti.
 - f. Stabilisce la sede sociale dell'Associazione.
 - g. Approva le norme e i regolamenti dell'Associazione.
 - h. Approva le modifiche dello statuto e delibera l'estinzione dell'Associazione.
3. L'Assemblea generale ordinaria si tiene annualmente di norma entro il 31 Marzo ed è convocata dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo mediante comunicazione scritta via posta elettronica o cartacea e affissa all'albo presso la sede sociale. Nella convocazione è specificato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto.

5. Ogni membro dell'Assemblea può detenere una sola delega. La delega deve constare per iscritto.
6. L'Assemblea generale straordinaria è convocata:
 - a. Quando il Presidente, il Consiglio direttivo, o almeno un quinto dei membri dell'Associazione con diritto di voto attivo e passivo lo riterranno necessario per il bene dell'Opera, specificandone l'ordine del giorno.
 - b. Per la sostituzione di membri dimissionari o dimessi del Consiglio direttivo.

Art. 6 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Opera ed è composto dai seguenti membri:
 - a. I due membri della Fraternità Responsabile.
 - b. Due consiglieri del ramo delle Fraternità: uno nominato dal Presidente e uno eletto dal Consiglio delle Fraternità.
 - c. Due consiglieri del ramo dei Gruppi Sposi: uno nominato dal Presidente e uno eletto dal Consiglio degli Sposi.
 - d. Un consigliere del ramo delle Animatrici di comunità cristiana / Animatori del carisma eletto dal Consiglio delle Animatrici/Animatori.
 - e. L'economista e il segretario nominati dal Presidente, non aventi diritto di voto.
 - f. I membri del Consiglio direttivo non possono essere eletti o nominati tra i membri dei Consigli dei tre rami.
2. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri laici il vicepresidente.
3. I membri che formano il Consiglio direttivo restano in carica cinque anni e potranno essere rieletti.
4. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo, nomina il segretario e l'economista.
5. Le competenze del Consiglio direttivo sono di norma le seguenti:
 - a. Dà attuazione alle delibere dell'Assemblea generale.
 - b. Prepara la relazione morale e la programmazione annuale delle attività dell'Opera.
 - c. Esamina il bilancio consuntivo e preventivo preparato dall'economista da presentare all'Assemblea generale.
 - d. Prepara l'ordine del giorno delle Assemblee generali.
 - e. Delibera la convocazione dell'Assemblea generale.

- f. Esprime il parere sull'ammissione dei nuovi membri, sulle richieste di dimissione e sulle dimissioni d'autorità di un membro.
 - g. Discute e delibera su questioni morali ed economiche che riguardano le finalità e il buon andamento dell'Opera.
 - h. Delibera la quota associativa annuale.
6. Il Consiglio direttivo tiene due riunioni annuali di norma a marzo e a ottobre. Inoltre si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda almeno un terzo dei suoi componenti. Le modalità di convocazione e di celebrazione delle riunioni vengono stabilite dallo stesso Consiglio direttivo.

Art. 7 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione Opera dell'Amore Sacerdotale è il rappresentante legale pro-tempore della stessa, resta in carica 5 anni, è rieleggibile e svolge le seguenti funzioni:
 - a. Presiede e dirige le Assemblee generali, le riunioni del Consiglio direttivo e dei membri di ciascun ramo per l'elezione dei rispettivi Consigli.
 - b. Sentito il Consiglio direttivo, ordina la convocazione e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di detti organi.
 - c. Dirige le votazioni.
 - d. Comunica all'Ordinario diocesano di Verona i membri eletti al Consiglio direttivo dall'Assemblea generale, il cambio di sede sociale, le proposte di modifiche dello statuto, che ha bisogno della sua approvazione per essere valido, e l'estinzione dell'Associazione, per i necessari adempimenti.
 - e. Sentito il Consiglio direttivo, ammette l'iscrizione di nuovi membri, ne ratifica le dimissioni e ne decide le eventuali dimissioni.
2. Il presbitero della Fraternità fondatrice è il Presidente e qualora non fosse rieletto, i due componenti della Fraternità fondatrice rimarranno di diritto, membri del Consiglio direttivo.

Art. 8 Il Vicepresidente

1. Sostituisce il Presidente su delega dello stesso o in caso di sopravvenuta impossibilità da parte del Presidente di svolgere le sue funzioni, fino all'eventuale nomina del nuovo Presidente entro e non oltre sei mesi.

Art. 9 Il Segretario

1. Il segretario dell'Associazione e del Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a. Redige, pubblica e divulga, per mandato del Presidente, le convocazioni delle Assemblee generali e del Consiglio direttivo.
 - b. Tiene i verbali delle riunioni degli organi di governo dell'Opera, dove figurino gli argomenti trattati e le decisioni prese.
 - c. Tiene i contatti con gli incaricati per mettere in atto le decisioni prese.
 - d. Tiene il registro delle ammissioni e dimissioni dei membri dell'Opera.
 - e. Sottopone i documenti dell'Associazione all'attenzione e alla firma del Presidente e li controfirma.
 - f. Cura l'archivio dell'Associazione.

Art.10 L'Economo

1. Amministra i beni dell'Opera nei limiti a lui assegnati per iscritto, dal Presidente e secondo quanto deciso dall'Assemblea generale e a norma del diritto comune e civile.
2. Prepara il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell'Associazione, li sottopone all'esame dei revisori dei conti.
3. Raccoglie dai membri dell'Opera le quote associative.

Art. 11 I Revisori dei conti

1. L'Assemblea generale nomina due persone quali revisori dei conti con il compito di verificare la situazione economica dell'Opera, nonché la corretta contabilizzazione delle operazioni.
2. Redigono e consegnano all'Assemblea generale un proprio rapporto di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale nel quale riportano la loro valutazione sulla contabilizzazione dei conti economici e la loro conformità alla legge.

Art.12 Il Consiglio delle Fraternità

1. Il Consiglio delle Fraternità è un organo consultivo composto dalla Fraternità Responsabile e da cinque membri: tre di questi ultimi sono eletti dai membri delle Fraternità e due nominati dal Presidente. Si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che egli lo ritenga necessario.

2. I suoi membri restano in carica cinque anni, possono essere rieletti e sono membri di diritto dell'Assemblea generale.
3. Le competenze del Consiglio delle Fraternità sono soprattutto quelle di:
 - a. Aiutare la Fraternità Responsabile nel discernimento in vista dell'ammissione o dimissione delle Fraternità.
 - b. Offrire la propria disponibilità e suggerimenti sui temi che riguardano in particolare il proprio ramo e le sue finalità specifiche.

Art. 13 Il Consiglio degli Sposi

1. Il Consiglio degli Sposi è un organo consultivo composto dalla Fraternità Responsabile, da due Sposi nominati dal Presidente e tre membri eletti dagli Sposi. Si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che egli lo ritenga necessario.
2. I suoi membri restano in carica cinque anni, possono essere rieletti e sono membri di diritto dell'Assemblea generale.
3. Le competenze del Consiglio degli Sposi sono soprattutto quelle di:
 - a. Aiutare la Fraternità Responsabile nel discernimento in vista dell'ammissione o dimissione degli Sposi.
 - b. Offrire disponibilità e suggerimenti sui temi che riguardano in particolare il proprio ramo e le sue finalità specifiche.

Art. 14 Il Consiglio delle Animatrici di comunità cristiana / Animatori del carisma

1. Il Consiglio delle Animatrici di comunità cristiana e degli Animatori del carisma è un organo consultivo composto dalla Fraternità Responsabile, da una Animatrice/Animatore nominato dal Presidente e uno eletto dalle Animatrici/Animatori. Si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che egli lo ritenga necessario.
2. I suoi membri restano in carica cinque anni, possono essere rieletti e sono membri di diritto dell'Assemblea generale.
3. Le competenze del Consiglio delle Animatrici/Animatori sono soprattutto quelle di:
 - a. Aiutare la Fraternità Responsabile nel discernimento in vista dell'ammissione o dimissione delle Animatrici/Animatori.
 - b. Offrire disponibilità e suggerimenti sui temi che riguardano in particolare il proprio ramo e le sue finalità specifiche.

Art. 15 I Referenti di gruppo

1. Ogni gruppo di Sposi e di Animatrici/Animatori ha un referente che viene nominato dal Presidente, sentito il parere dei membri del gruppo e del parroco del luogo, dove possibile.
2. Il Referente mantiene i contatti con il Presidente; suo compito è quello di coordinare e guidare gli incontri periodici.
3. I referenti di gruppo si riuniscono una volta l'anno con i membri del Consiglio del proprio ramo.

Art. 16 Dimissioni

1. I membri dell'Opera si possono dimettere per decisione propria con comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo e il membro interessato, può dimetterlo dall'Opera con comunicazione scritta per continue o gravi inadempienze dei suoi doveri e anche a norma di quanto stabilito nel vigente diritto canonico.

Capitolo IV AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) Da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
 - b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Bilancio.
 - c) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, acquisti e da qualunque altra sopravvenienza attiva.
2. I mezzi finanziari di gestione sono costituiti dalle quote annuali di associazione, dal reddito del patrimonio e da offerte.

Art.18 Attività finanziarie

1. L'Associazione Opera dell'Amore Sacerdotale può possedere, acquistare, vendere, donare, permutare beni mobili e immobili, contrarre mutui, accettare donazioni, eredità e legati e compiere qualsiasi altra attività finanziaria e patrimoniale consentita alle persone fisiche e giuridiche, con le dovute autorizzazioni secondo le finalità proprie.

2. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio l'economista predisporrà il Bilancio consuntivo annuale e preventivo che saranno verificati dal Consiglio direttivo e sottoposti per l'approvazione all'Assemblea generale insieme con la relazione dei Revisori dei Conti.

Capitolo V

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 Modifica dello statuto

In caso di modifica dello statuto, approvate le modifiche dall'Assemblea generale in un unico scrutinio valido, con la maggioranza dei due terzi dei voti, il testo aggiornato entrerà in vigore dopo la revisione e l'approvazione dell'Ordinario diocesano di Verona.

Art. 20 Estinzione e scioglimento

L'Associazione potrà estinguersi per decisione dell'Assemblea generale straordinaria, con unico scrutinio valido e con la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto.

Art. 21 Destinazione dei beni

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto all'Ordinario diocesano di Verona per essere destinato ad opere per il bene esclusivo dei sacerdoti.

Art. 22 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme civili vigenti in materia e a quanto stabilito dal codice di diritto canonico.